

FONDAZIONE PROVINCIALE della COMUNITA' COMASCA onlus

FONDO DI GARANZIA "MONDO DEL LAVORO"

**CONVENZIONE PER LA GARANZIA DEI FINANZIAMENTI ACCORDATI A
LAVORATORI DIPENDENTI DELLE AZIENDE OPERANTI IN PROVINCIA DI COMO**

Il giorno 28 luglio 2009 presso la sede operativa della Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus

TRA

la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus (di seguito "Fondazione"), C.F. 95062550132 rappresentata dal signor Giacomo Castiglioni, legale rappresentante, attraverso il Fondo mondo del lavoro (di seguito "Fondo")

E

gli Istituti di Credito (di seguito "Banche" o "Banca")

- Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC con sede legale in Cantù rappresentata dal signor Angelo Porro
- BCC Alta Brianza Alzate Brianza con sede legale in Alzate Brianza rappresentata dal signor Giovanni Pontiggia

PREMESSO CHE

la Fondazione ha costituito al suo interno il Fondo mondo del lavoro con il quale vuole dare un concreto aiuto ai lavoratori dipendenti di aziende operanti nel territorio di Como e provincia nell'affrontare le difficoltà economico-finanziarie che caratterizzano questo particolare periodo storico, favorendo la concessione di prestiti secondo quanto di seguito indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OGGETTO

La Fondazione si rende disponibile a prestare garanzia nei confronti delle Banche per le richieste di finanziamento ad esse avanzate da parte dei lavoratori dipendenti (di seguito "Beneficiari"), nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

2. BENEFICIARI

Possono essere considerati Beneficiari della garanzia offerta dalla Fondazione i lavoratori dipendenti di aziende operanti (cioè con sede principale o unità locale) sul territorio di Como e provincia, che rispettino le seguenti condizioni:

- essere assunti con contratto a tempo indeterminato;
- essere componente di famiglia che versi in situazione di grave difficoltà economica;
- non possedere garanzie reali in proprio disponibili;
- essere già clienti di una delle Banche aderenti con accredito diretto dello stipendio ovvero domiciliare l'accredito dello stipendio prima dell'erogazione del finanziamento; in tal caso l'apertura del conto avverrà alle migliori condizioni fra quelle presenti in Banca;
- per le richieste di finanziamento presentate alle Banche di Credito Cooperativo: essere residenti in un Comune di competenza territoriale della Banca.

3. CAUSALI

La Fondazione si rende disponibile a prestare garanzia per i finanziamenti richiesti alle Banche dai Beneficiari per le seguenti causali:

- spese sanitarie eccezionali e non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per il richiedente e/o componenti della famiglia anagrafica, nell'impossibilità per il richiedente di ottenere un anticipo sul t.f.r. o da eventuale fondo di previdenza complementare cui abbia aderito. Si intendono eccezionali le spese sanitarie che non possano essere differite nel tempo, se non a rischio di compromettere lo stato di salute del soggetto o dei suoi familiari;
- sostituzione improvvisa e necessaria di attrezzature di sostegno alla disabilità del richiedente e/o dei componenti della famiglia anagrafica;
- versamento di anticipo mensilità per l'ottenimento di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo;
- interventi straordinari ed indifferibili di riparazione dell'immobile ad uso abitativo;
- acquisto del mezzo di locomozione per l'attività lavorativa o sua sostituzione/riparazione a seguito di guasto meccanico o incidente non coperto da assicurazione;
- spese scolastiche di istituti superiori e università (libri di testo, computer, rette) per il richiedente e/o i componenti della famiglia anagrafica a carico del Beneficiario;
- altre spese ritenute ammissibili dalla Banca e approvate dal Comitato di Gestione del Fondo.

4. IMPORTI GARANTITI - IMPORTO E DURATA DEI FINANZIAMENTI

La Fondazione presterà garanzia, alle condizioni definite al punto 8, sui finanziamenti ottenuti dai Beneficiari presso le Banche per le causali di cui al punto 3.

La garanzia è prestata, fino alla loro scadenza, per finanziamenti dell'importo massimo di:

- € 3.000,00 di durata fino a 18 mesi e rimborso con rate mensili;
- € 6.000,00 di durata fino a 36 mesi e rimborso con rate mensili.

Si dà atto che le Banche si riservano la facoltà di non accogliere richieste di finanziamento per importi inferiori a 1.500 euro.

5. CONDIZIONI

Ai finanziamenti verranno applicate le seguenti condizioni:

- tasso fisso pari al 5,50% annuo
- tasso di mora: pari al tasso legale
- nessuna spesa di istruttoria, erogazione, gestione ed incasso rate
- nessuna spesa e nessuna commissione per estinzione anticipata.

Le Banche possono, a loro insindacabile giudizio, chiedere la cessione del quinto dello stipendio ovvero informare il datore di lavoro dell'impegno assunto dal lavoratore.

Se il Beneficiario è coniugato, le Banche possono richiedere che il finanziamento venga cointestato con il coniuge non legalmente o effettivamente separato.

Ferma restando l'invariabilità del tasso di interesse per i finanziamenti già erogati, le Banche potranno singolarmente rivedere il tasso applicato all'inizio di ogni semestre solare, previa comunicazione alla Fondazione che si riserva di non accettare la nuova proposta e di non concedere di conseguenza la propria garanzia.

Ogni Beneficiario, compresi i componenti della famiglia anagrafica, può accedere al Fondo una sola volta e per un solo finanziamento.

6. DOTAZIONE PATRIMONIALE E IMPORTI GARANTITI

Il Fondo ha una dotazione patrimoniale iniziale di Euro 50.000,00 che potrà essere integrata con successivi contributi.

La Fondazione rilascerà garanzia nella misura del 50% di ogni finanziamento, come indicato al punto 8, nei limiti di un moltiplicatore della dotazione patrimoniale del Fondo stesso.

Tale moltiplicatore è fissato inizialmente pari a 5.

Il rispetto del limite di finanziamenti complessivi garantiti dalla Fondazione in funzione del moltiplicatore è a cura della Fondazione stessa.

La Fondazione comunicherà almeno trimestralmente a tutte le Banche aderenti il totale dei finanziamenti garantiti e la dotazione patrimoniale del Fondo in essere.

Il moltiplicatore potrà essere aumentato fino a 10 con autorizzazione di tutte le Banche aderenti.

7. PROCEDURA OPERATIVA

Il soggetto Beneficiario inoltra la richiesta di finanziamento presso una delle Banche aderenti, sottoscrivendo anche il modulo predisposto per la richiesta della garanzia.

Ciascuna Banca segue il proprio iter di delibera, previa verifica delle condizioni previste dalla presente convenzione, e valuta la richiesta a proprio insindacabile giudizio. Dopo l'approvazione del finanziamento, inoltra alla Fondazione formale richiesta di rilascio della garanzia, allegando il modulo privo di dati sensibili.

Le Banche aderenti si impegnano a valutare la richiesta di finanziamento e ad inoltrarla alla Fondazione indicativamente entro 10 giorni dalla presentazione.

La Fondazione si impegna a valutare e a confermare il rilascio della garanzia entro i successivi 5 giorni lavorativi.

L'erogazione del finanziamento è subordinata al rilascio della garanzia da parte della Fondazione da inviare con lettera sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata.

8. CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E ATTIVAZIONE

- a) La garanzia rilasciata dalla Fondazione è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
- b) In caso di attivazione della garanzia, la Fondazione risponde per il 50% del singolo finanziamento, comprensivo di quota capitale, interessi contrattuali e di mora.
- c) In caso di inadempimento del Beneficiario, la Banca, decorsi 15 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia alla Fondazione avviso scritto.
- d) Decorsi ulteriori 15 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la Banca invia al Beneficiario, e per conoscenza alla Fondazione, raccomandata A.R. contenente l'intimazione al pagamento del complessivo ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora.
- e) Trascorsi infruttuosamente ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione da parte del Beneficiario, la Banca può attivare la garanzia della Fondazione mediante

raccomandata A.R. e può avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota di credito, compresi oneri accessori e spese, non garantita dalla Fondazione.

- f) Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la Fondazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle richieste stesse, provvede alla liquidazione alla Banca dell'importo dovuto.
- g) Qualora, successivamente all'intervento della Fondazione, il Beneficiario del finanziamento provveda al pagamento totale o parziale del debito, la Banca riversa alla Fondazione le somme riscosse in misura eccedente alla quota determinata al punto b) del presente articolo.
- h) La Fondazione non assume alcun impegno per le richieste di liquidazione delle garanzie che restino insoddisfatte per eventuale incapienza del Fondo.
- i) A seguito della liquidazione dell'importo garantito (punto f) del presente articolo, la Fondazione è surrogata nei diritti della Banca e può provvedere al recupero, anche tramite incarico affidato alla stessa Banca surrogata, della somma pagata e degli interessi al saggio legale, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso, e delle spese sostenute per il recupero. Le somme recuperate sono versate nella dotazione patrimoniale del Fondo.

9. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, ai soli fini dell'accoglimento delle richieste di finanziamento, ha la validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione.

Su richiesta della Fondazione e previa accettazione delle singole Banche, la convenzione potrà essere prorogata per ulteriori 6 mesi.

La convenzione può essere estesa in ogni momento anche ad altre Banche, previa sottoscrizione del presente accordo.

10. REGOLE GENERALI

Le parti si impegnano ad applicare la presente convenzione con diligenza e in spirito di collaborazione. Si impegnano inoltre ad attivare modalità condivise di comunicazione e trasmissione documenti mediante posta elettronica.

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle leggi vigenti, con espressa esclusione di ogni e qualsiasi ricorso in sede giudiziaria.

Como, 28 luglio 2009

Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus _____

Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC _____

BCC Alta Brianza Alzate Brianza _____